# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti**
**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*
*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 luglio 2021:*

**LEGGE 19 luglio 2021 n.137**

## PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

### Art. 1
*(Finalità)*

1. La presente legge, in attuazione ai disposti di cui alla Legge 16 novembre 1995 n.126 e della Legge 12 aprile 2007 n.52, e dei principi contenuti nella Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), nell'Accordo per la Conservazione delle Popolazioni di Chirotteri Europei (EUROBATS), nella Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie Minacciate di Estinzione (CITES) ed nella Convenzione Europea del Paesaggio, è volta a proteggere e tutelare le popolazioni della Fauna selvatica appartenenti ai gruppi tassonomici degli invertebrati e dei vertebrati, viventi stabilmente o temporaneamente sul territorio della Repubblica di San Marino.
2. La presente legge persegue, altresì, le finalità di seguito indicate:
a) tutela di specie, popolazioni, esemplari, habitat naturali di rilevante interesse conservazionistico e regolamentazione del relativo sfruttamento;
b) promozione di interventi e azioni volti al recupero delle condizioni idonee alla sopravvivenza delle specie, anche mediante azioni di conservazione;
c) contenimento ed eliminazione dei fattori limitanti, di squilibrio e di degrado ambientale degli habitat di vita delle specie, anche mediante la ricostituzione degli ambienti vitali;
d) promozione ed incentivazione di studi e ricerche sulla fauna selvatica e di iniziative didattiche e divulgative volte a diffonderne la conoscenza.

### Art. 2
*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) fauna selvatica: l'insieme di specie e di popolazioni animali, vertebrati ed invertebrati, residenti in un dato territorio, stanziali o di transito abituale, ed inserite nei suoi ecosistemi; essa, comprende le specie autoctone e le specie immigrate alloctone, divenute ormai indigene, come pure le specie introdotte dall'uomo o sfuggite ai suoi allevamenti che hanno subito un processo di

indigenazione, perché inseritesi autonomamente in ecosistemi appropriati; non fanno parte della fauna selvatica gli animali domestici e di-allevamento;
b) specie particolarmente protette: specie tutelate minacciate di estinzione locale, specie rare per scarsità di popolazione o per limitata diffusione locale o per specificità del loro habitat;
c) specie protette: specie tutelate di cui può essere consentito lo sfruttamento regolamentato in modo da non comprometterne la sopravvivenza delle popolazioni, nei termini e modi stabiliti dalla legge;
d) habitat: l'insieme dei caratteri ambientali, climatici, geologici, geografici che permettono la vita e lo sviluppo di determinate specie vegetali e animali.

**Art. 3**
*(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge si applica:
a) agli esemplari ed alle popolazioni delle specie animali contenute nell'elenco "Specie particolarmente protette" di cui all' Allegato 1 alla presente legge;
b) agli esemplari ed alle popolazioni delle specie animali contenute nell'elenco "Specie protette" di cui all' Allegato 2 alla presente legge;
c) agli habitat trofici, di riproduzione e di svernamento naturali e seminaturali.
2. Nell'interesse della tutela delle produzioni agricole e della salute pubblica sono esclusi dalla voce "Mammalia" di cui all'Allegato 2 "Specie protette" e pertanto dall'ambito di applicazione della presente legge le seguenti specie:
a) Arvicola di savi *(Pytimus savii)*;
b) Ratto grigio *(Rattus norvegicus)*;
c) Ratto nero *(Rattus rattus)*;
d) Topo selvatico *(Apodemus sylvaticus)*;
e) Topolino delle case *(Mus musculus domesticus)*.
3. Per le "Specie protette" di cui all'Allegato 2 alla presente legge è consentito lo sfruttamento, regolamentato in modo da non comprometterne la sopravvivenza delle popolazioni nei modi previsti dalla presente legge, fermo restando quanto disposto all'articolo 5.

**Art. 4**
*(Forme di protezione)*

1. Per le specie indicate negli Allegati 1 e 2 alla presente legge, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, è fatto divieto di:
a) cattura o uccisione intenzionale;
b) detenzione e commercio di esemplari vivi, ad esclusione di quelli legalmente detenuti o provenienti da allevamenti autorizzati e marcati con apposito contrassegno numerato e inamovibile, e di esemplari morti o di loro parti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13;
c) danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione;
d) disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione.
2. E' vietato il rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di esercitare competizione trofica e riproduttiva, predazione e disturbo nei confronti della Fauna selvatica autoctona.
3. Per la conservazione della Fauna selvatica di cui agli Allegati 1 e 2, l'Osservatorio della Fauna selvatica e dei relativi habitat:
a) individua e adotta misure di tutela e conservazione della Fauna selvatica, anche temporanee e/o limitate a particolari fasi del ciclo biologico;

b) promuove, anche mediante il coinvolgimento delle Aziende o Enti preposti ai sensi del Codice Ambientale, una gestione coerente degli elementi del paesaggio che per il loro ruolo di collegamento ecologico sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie faunistiche, quali i corsi d'acqua ed i canali con relative sponde e arginature, le siepi campestri, gli stagni e le raccolte d'acqua perenni o temporanee, le scarpate stradali, le sorgenti ed i manufatti ad esse correlate, le grotte e le cavità naturali.

4. Con successivo decreto delegato sono disciplinati l'allevamento di fauna selvatica autoctona e le relative modalità di gestione, il rilascio delle autorizzazioni e le relative sanzioni nonché i casi di detenzione di cui al comma 1 lettera b).

**Art. 5**

*(Regolamentazione dello sfruttamento ai fini venatori)*

1. Per le "Specie protette" di cui all' Allegato 2 della presente legge è consentito il prelievo venatorio nei termini e nei modi previsti dal Calendario venatorio, approvato annualmente ai sensi dell'articolo 3 della Legge 12 aprile 2007 n.52, e dalle norme che regolano l'attività venatoria.

2. E' ammessa la detenzione e il commercio di specie di interesse venatorio ai fini di reintroduzione o ripopolamento nonché la detenzione degli esemplari vivi delle specie ornitiche consentite quale richiamo ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n.98 e successive modifiche.

3. L'Osservatorio della Fauna selvatica e dei relativi habitat in sede di definizione della proposta annuale del Calendario Venatorio ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della Legge 12 aprile 2007 n.52, individua le specie che possono essere oggetto di prelievo venatorio tra quelle inserite nell'Allegato 2, in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione a livello europeo e nazionale, tenuto conto anche delle indicazioni del Piano Faunistico Venatorio in vigore.

**Art. 6**

*(Regolamentazione dello sfruttamento di specie a scopo alimentare)*

1. E' consentita la raccolta in natura delle chiocciole (Molluschi Elicidi di interesse alimentare) solo per uso e consumo diretto, con un limite massimo giornaliero e personale di 2000 grammi; la raccolta delle chiocciole è vietata nelle ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole.

2. E' vietata la raccolta in natura delle rane.

3. E' consentito il commercio di chiocciole e di rane provenienti esclusivamente da allevamento. La vendita è accompagnata da certificazione rilasciata dal produttore, che indica la quantità e l'allevamento di provenienza.

4. E' fatto divieto di introduzione e di allevamento sul territorio nazionale di api di razza diversa dall'*Apis mellifera ligustica* (Ape italiana) nonché di ibridi interrazziali non naturali.

**Art. 7**

*(Prelievo, trattamento e detenzione)*

1. L'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA) può autorizzare la cattura, il prelievo, la detenzione e il trattamento di esemplari appartenenti alla fauna selvatica, in modo da non comprometterne la sopravvivenza delle popolazioni, nei casi di seguito indicati:

a) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque, e ad altre forme di proprietà;

b) protezione della flora e della fauna selvatica;

c) ripopolamento e re introduzione nonché per allevamento connesso a tali attività.

2. L'UGRAA può autorizzare il prelievo e l'allevamento di esemplari appartenenti alla fauna selvatica tutelata per attività didattiche e/o divulgative su richiesta di Scuole, Enti o Associazioni. La richiesta è presentata compilando la modulistica predisposta dall'UGRAA. L'UGRAA, in caso di autorizzazione verifica la corretta attuazione delle suddette attività.

3. Nei casi di cui al comma 1 ed ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui comma 2, l'UGRAA ha facoltà di chiedere parere all'Osservatorio della Fauna selvatica e dei relativi habitat.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, in caso di attività di studio e ricerca, è subordinata al parere vincolante all'Osservatorio della Fauna selvatica e dei relativi habitat.

5. L'UGRAA, acquisito il parere vincolante dell'Osservatorio della Fauna selvatica e dei relativi habitat, autorizza il rilascio in natura di organismi alloctoni qualora non esercitino competizione trofica e riproduttiva, predazione e disturbo nei confronti della Fauna selvatica autoctona.

6. In caso di necessità di tutela della salute e della sicurezza pubblica, possono essere effettuati dalle Guardie del Servizio di Vigilanza Ecologica dell'UGRAA e dai Corpi di Polizia, la cattura, il prelievo, la detenzione e il trattamento di esemplari appartenenti alla fauna selvatica tutelata.

7. E' ammessa la detenzione temporanea di esemplari feriti o rinvenuti in difficoltà ai fini del loro conferimento presso enti dello Stato, centri veterinari e centri di recupero della fauna selvatica.

8. Per le finalità di cui al presente articolo sono attuati i piani di controllo limitativo di cui all'articolo 6 della Legge n.52/2007.

## Art. 8

*(Promozione di ricerche ed azioni di salvaguardia)*

1. L'Osservatorio della Fauna selvatica e dei relativi habitat promuove:

a) studi e ricerche finalizzati alla gestione e alla conservazione della Fauna selvatica valutando anche possibili interventi di ripristino ambientale, di reintroduzione o ripopolamento e di contenimento o eradicazione delle specie alloctone;
b) la tutela di aree di fondamentale interesse per la sopravvivenza di specie faunistiche tutelate, anche mediante l'acquisizione da parte dell'Ecc.ma Camera;
c) forme di diffusione delle conoscenze sulle specie oggetto di tutela e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sul ruolo della Fauna selvatica per il mantenimento degli equilibri ecologici e sull'importanza della tutela della biodiversità;
d) azioni e misure per contrastare il rilascio in natura delle specie faunistiche alloctone e per contenerne la presenza;
e) azioni di incentivazione finalizzate alla conservazione e gestione di habitat e specie della fauna selvatica oggetto di tutela, sia in aree pubbliche che private, anche mediante convenzioni e accordi di programma.

## Art. 9

*(Collaborazioni)*

1. Per le finalità di cui agli articoli 7 e 8, l'Osservatorio della Fauna selvatica e dei relativi habitat e l'UGRAA possono avvalersi della collaborazione della Federazione Sammarinese della Caccia, di Istituti universitari, di Aziende autonome, Enti, Organismi scientifici riconosciuti, Associazioni ambientaliste e animaliste riconosciute.

2. L'Osservatorio della Fauna selvatica e dei relativi habitat e l'UGRAA possono stipulare protocolli di intesa con i soggetti di cui al comma 1.

**Art. 10**
*(Aggiornamenti)*

1. Gli elenchi delle specie protette contenuti negli Allegati 1 e 2 alla presente legge e la regolamentazione dello sfruttamento delle specie protette contenute nell'Allegato 2 possono essere aggiornati, modificati ed integrati con decreto delegato previa delibera dell'Osservatorio della Fauna selvatica e dei relativi habitat, su proposta dell'UGRAA, quando lo richiedano condizioni specifiche o particolari programmi di conservazione sulla base di monitoraggi predisposti ai sensi dell'articolo 20 della Legge 16 novembre 1995 n.126.

**Art. 11**
*(Vigilanza)*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente Legge è affidata alle Guardie del Servizio di Vigilanza Ecologica dell'UGRAA e ai Corpi di Polizia.

**Art. 12**
*(Sanzioni)*

1. Fatto salvo che il caso non costituisca reato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle sanzioni amministrative applicabili dalle Guardie del Servizio di Vigilanza Ecologica dell'UGRAA e dai Corpi di Polizia di seguito indicate:

a) da 400 euro a 3.000 euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) qualora riguardino specie inserite nell'Allegato 2 alla presente legge e per la violazione delle norme di cui all'articolo 4, comma 2;
b) da 500 euro a 5.000 euro, per la violazione delle norme di cui all'articolo 4, comma l, lettere a) e b) qualora riguardino specie inserite nell'Allegato 1 alla presente legge;
c) da 1000 euro a 5.000 euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 4, comma l, lettera c) qualora riguardino specie inserite negli Allegati 1 e 2 alla presente legge, con obbligo di ripristino degli habitat;
d) da 100 euro a 500 euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), all'articolo 6, comma 1, nonché in caso di prelievo e allevamento per attività didattiche e/o divulgative da parte di Scuole, Enti o Associazioni, senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 2;
e) da 100 euro a 1.000 euro la violazione delle norme di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4**.**

2. Nei casi di cui al comma 1**,** lettera b) non è ammessa la facoltà di oblazione volontaria di cui alla Legge 28 giugno 1989 n.68.
3. Sono fatte salve le sanzioni previste dal Decreto 6 agosto 2012 n.117 "Aggiornamento del sistema sanzionatorio in materia venatoria".
4. Le sanzioni di cui ai superiori commi possono comportare la confisca degli animali e la liberazione degli stessi in luoghi idonei o il loro affidamento a strutture o soggetti competenti.

**Art. 13**
*(Norma transitoria)*

1. I residenti nella Repubblica di San Marino in possesso di specie di Fauna selvatica tutelata, viva o morta o di parti di essa, hanno un anno di tempo dall'entrata in vigore della presente Legge per dichiararne il possesso con autocertificazione da presentarsi all'UGRAA che ne rilascerà ricevuta.
2. L'autocertificazione deve contenere la descrizione delle specie faunistiche tutelate con il nome scientifico, possedute vive o morte o parti di esse.
3. Gli esemplari vivi dovranno essere resi riconoscibili con contrassegno inamovibile.

**Art. 14**
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 luglio 2021/1720 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI
*Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini*

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
*Elena Tonnini*

# ALLEGATO 1

SPECIE PARTICOLARMENTE PROTETTE

INVERTEBRATI

CRUSTACEA
**Granchio di fiume (*Potamon fluviatile*)**

INSECTA
**Smeraldo meridionale (*Somatochlora meridionalis*)**
**Empusa (*Empusa pennata*)**
**Mantide di Spallanzani (*Ameles spallanzania*)**
**Stregona dentellata (*Saga pedo*)**
**Dolicopoda (*Dolichopoda laetitiae*)**
**Fanerottera macropoda (*Acrometopa macropoda*)**
**Bittaco (*Bittacus hageni*)**
**Zerinzia (*Zerynthia cassandra*)**
**Ape italiana (*Apis mellifera ligustica*)**

VERTEBRATI

OSTEICHTHYES
**Barbo canino (*Barbus caninus*)**
**Barbo comune (*Barbus plebejus*)**
**Lasca (*Chondrostoma genei*)**
**Vairone (*Leuciscus souffia*)**
**Cobite comune (*Cobitis taenia*)**
**Anguilla europea (*Anguilla anguilla*)**

AMPHIBIA
**Geotritone italiano (*Speleomantes italicus*)**
**Ululone appenninico (*Bombina pachipus*)**
**Rana appenninica (*Rana italica*)**
**Rana agile (*Rana dalmatina*)**

REPTILIA
**Luscengola (*Chalcides chalcides*)**
**Colubro liscio (*Coronella austriaca*)**
**Colubro di Riccioli (*Coronella girondica*)**

MAMMALIA

CHIROPTERA
**Tutte le specie**

RODENTIA
**Quercino (*Eliomys quercinus*)**
**Moscardino (*Moscardinius avellanarius*)**

CARNIVORA
**Lupo (*Canis lupus*)**
**Puzzola (*Mustela putorius*)**

AVES

FALCONIFORMES (rapaci diurni)
**Tutte le specie**

STRIGIFORMES (rapaci notturni)
**Tutte le specie**

CHARADRIIFORMES
**Corriere piccolo (*Charadrius dubius*)**

CAPRIMULGIFORMES
**Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*)**

CORACIIFORMES
**Upupa (*Upupa epops*)**
**Martin pescatore (*Alcedo atthis*)**
**Gruccione (*Merops apiaster*)**
**Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*)**

PICIFORMES
**Torcicollo** (*Jynx torquilla*)
**Picchio rosso minore** (*Picoides minor*)

PASSERIFORMES
**Topino** (*Riparia riparia*)
**Calandro** (*Anthus campestris*)
**Merlo acquaiolo** (*Cinclus cinclus*)
**Sordone** (*Prunella collaris*)
**Codirossone** (*Monticola saxatilis*)
**Passero solitario** (*Monticola solitarius*)
**Tordela** (*Turdus viscivorus*)
**Beccamoschino** (*Cisticola juncidis*)
**Cannaiola comune** (*Acrocephalus scirpaceus*)
**Bigia padovana** (*Sylvia nisoria*)
**Pendolino** (*Remiz pendulinus*)
**Picchio muraiolo** (*Tichodroma muraria*)
**Averla piccola** (*Lanius collurio*)
**Averla capirossa** (*Lanius senator*)
**Corvo imperiale** (*Corvus corax*)
**Fanello** (*Carduelis cannabina*)
**Zigolo muciatto** (*Emberiza cia*)
**Ortolano** (*Emberiza hortulana*)
**Strillozzo** (*Emberiza calandra*)

# ALLEGATO 2

SPECIE PROTETTE

INVERTEBRATI

MOLLUSCA
**Unione (*Unio mancus*)**
**Chiocciole (Helicidae)**

INSECTA
**Cerambice della quercia** (***Cerambyx cerdo***)
**Cerambice della quercia notturno** (***Cerambyx welensis*)**
**Morimo scabroso** (***Morimus asper/funereus***)
**Cervo volante (*Lucanus cervus*)**
**Licena azzurra del timo (*Maculinea arion*)**
**Licena delle paludi (*Lycaena dispar*)**
**Falena dell'edera (*Callimorpha quadripunctaria*)**
**Bombice del prugnolo (*Eriogaster catax*)**
**Sfinge dell'epilobio (*Proserpinus proserpinus*)**

VERTEBRATI

OSTEICHTHYES
**Tutte le specie** (escluse le specie in Allegato 1)

AMPHIBIA
**Tutte le specie** (escluse le specie in Allegato 1)

REPTILIA
**Tutte le specie** (escluse le specie in Allegato 1)

MAMMALIA
**Tutte le specie** (escluse le specie in Allegato 1 e, nell'interesse della tutela delle produzioni agricole e della salute pubblica, l'Arvicola di savi (*Pytimus savii*), il Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), il Ratto nero (*Rattus rattus*), il Topo selvatico (*Apodemus sylvaticus*) ed il Topolino delle case (*Mus musculus domesticus*).

AVES
**Tutte le specie** (escluse le specie in Allegato 1)